

COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 Reg.

Seduta del 25/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TA.R.E.S.

L'anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese Giugno alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO	X	
CONSIGLIERI		
1. CONTI Enrico	X	
2. ARCANGELI Gilberto	X	
3. CASTELLARI Elena	X	
4. BARTOLI Daniela		X
5. GIANNINI Matteo	X	
6. FIORANI Mirco	X	
7. VALLORANI Cristian	X	
8. BUCCI Sergio		X

Presenti n. ro: 07

Assegnati: n.13

Assenti n. ro: 02

In carica: n.09

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Daniela Bartoli e Sergio Bucci.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

■ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

■ La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Fiorani, Vallorani e Giannini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta effettuata dall'Ufficio Ragioneria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
-

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;

EVIDENZIATO che contestualmente alla soppressione delle entrate sopra citate, è prevista l'abrogazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, pur sopravvivendo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che il prelievo in parola assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione al comma 29 e successivi, dell'articolo 14 richiamato;

CONSIDERATO che il predetto articolo stabilisce, in particolare, quanto segue:

□□**comma 1:** a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni denominato TARES;

□□**comma 9:** la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;

□□**comma 11:** la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

□□**comma 22:** con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

□□**comma 23:** il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

□□**comma 24:** per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

□□**comma 25:** la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

□□**comma 35:** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi,

contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

□□**comma 46:** a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

RILEVATO che ad opera delle disposizioni emanate con D.L. 8 aprile 2013, n. 35 sono intervenute le seguenti modifiche:

“Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) omissis;

CONSIDERATO che il competente ufficio comunale provvederà alla bollettazione mediante l'invio del modello di delega F24 o bollettino postale, attraverso due separate spedizioni così composte:

- nel primo invio vengono trasmessi i modelli per il pagamento della rata del 31 luglio 2013 quale acconto 60% ammontare Tarsu e relativo tributo provinciale;

- il secondo invio comprende il modello per il versamento del saldo/conguaglio TARES e il tributo provinciale, avente scadenza al 20 settembre 2013, nonché il modello per il versamento della maggiorazione di 0,30 €/mq a favore dello Stato;

PRESO ATTO che unitamente al versamento del TARES è previsto il pagamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale;

RILEVATO che l'ammontare del tributo dovuto verrà determinato utilizzando le banche dati TARSU per quanto concerne la rata di acconto di luglio, mentre in occasione del pagamento delle rata di settembre si provvederà a determinare il saldo/conguaglio dovuto ai fini del nuovo prelievo sui rifiuti e sui servizi;

RIMARCATO che la finalità di coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene perseguita nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”;

ATTESO che la tariffa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale, comprese le aree scoperte pertinenziali delle utenze non domestiche, fatta eccezione per le fattispecie escluse espressamente dal legislatore;

RILEVATO che soggetto passivo del tributo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

VERIFICATO che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 158/1999, che disciplina il metodo normalizzato, quale strumento per addivenire alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza;

CONSIDERATO che oltre alle tariffe, come sopra determinate, agli oggetti imponibili verrà applicata una maggiorazione nella misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato, versata a favore dello Stato;

PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano finanziario redatto dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

RIMARCATO che soggetto passivo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

VISTE le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate dal richiamato articolo 14, del D.L. 201/2011;

ATTESO che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 158/1999, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12;

CONSIDERATO che oltre alle tariffe, come sopra determinate, verrà applicata una maggiorazione nella misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile, a favore dello Stato;

PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano finanziario redatto dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Ambito, n. 8 del 27 marzo 2013 avente ad oggetto:

“Servizio Gestione Rifiuti:

- modifica dei Piani Finanziari per l'anno 2013 dei Comuni dei territori provinciali di Bologna e Forlì-Cesena approvati con deliberazione n. 26/2012;
- approvazione dei Piani Finanziari per l'anno 2013 dei Comuni dei territori provinciali di Piacenza, Parma e Rimini”;

RAMMENTATO che con Delibera n. 3 del 18.03.2013, il Consiglio locale di Rimini ha espresso parere favorevole sui Piani Finanziari 2013 dei Comuni della Provincia di Rimini, definiti aggiornando il costo dei servizi territoriali e dei prezzi di smaltimento e recupero delle tipologie di rifiuti secondo l'indice inflazione programmata;

RILEVATO che la misura dell'inflazione è definita nel Documento di Economia e Finanza (DEF), in applicazione all'art. 7 della Convenzione che regola i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Rimini ed HERA S.p.A. per il servizio di gestione dei rifiuti;

EVIDENZIATO che in occasione dell'approvazione dei piani finanziari, ad opera della citata deliberazione n. 8 del 27 marzo 2013, sono state avanzate proposte al Consiglio d'Ambito volte a modificare il servizio di gestione dei rifiuti attraverso l'estensione dei servizi di raccolta domiciliare nelle zone turistiche di alcuni Comuni, precisando che i relativi maggiori costi sono già ricompresi nei quadri dei Piani Finanziari 2013;

PRESO ATTO che il piano finanziario relativo al Comune di Montescudo riporta una previsione di costi per un ammontare totale di € 279.667,00 (**allegato A**);

RAMMENTATO che per l'elaborazione delle tariffe sono assunti i criteri dettati dal richiamato D.P.R. n. 158 che, tra l'altro, dispone: “ La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”;

TENUTO CONTO in particolare che per la determinazione delle tariffe, gli enti locali devono individuare il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”;

RILEVATO che la tariffa da applicare alle diverse categorie di utenza è di fatto una tariffa binomia, costituita da una quota fissa e da una quota variabile;

SOTTOLINEATO in particolare che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuto raccolto e smaltito;

PRESO ATTO che le tariffe sono articolate in due macroclassi di utenza: domestica e non domestica, ulteriormente articolate secondo i criteri dettati dal richiamato D.P.R. n. 158/99

VERIFICATO che il decreto n. 158/99 fissa il valore di coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

EVIDENZIATO che la tariffa è altresì articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, così come analiticamente indicata negli allegati B e C alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie di utenza, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare, indicando la sesta, quale categoria residuale per tutti i nuclei con un numero di componenti pari a sei e più;

TENUTO CONTO che, una volta determinato l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa per la macroclasse delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo specifici algoritmi stabiliti dal decreto sopra menzionato, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

VERIFICATO che la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza e, gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media procapite, applicando i coefficienti K_b indicati al D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che la parte variabile pertanto rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

ATTESO che nell'intento di attenuare l'impatto del nuovo tributo per i nuclei familiari con un maggior numero di componenti sono stati assunti i coefficienti K_b in misura tale da contenere l'incremento tariffario;

VERIFICATO che le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee sulla scorta della potenzialità di produrre rifiuto che, per i Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono articolate in n. 21 categorie;

PRESO ATTO che per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti, connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 del richiamato D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che la misura relativa al predetto coefficiente K_c è stata scelta, all'interno del predetto range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, tenendo in considerazione, oltre alla potenziale produzione di rifiuti, connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile, dell'impatto che la tariffa derivante dall'elaborazione, avrà sulla singola utenza;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati gli specifici coefficienti K_d , in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto, stabiliti sempre dal D.P.R. n. 158/99 all'interno di un determinato intervallo;

RIMARCATO che la scelta della misura del coefficiente K_d , fondamentale per l'elaborazione della quota variabile della tariffa, è stata operata adottando gli stessi criteri assunti per l'individuazione del coefficiente K_c , necessario per la determinazione della quota fissa;

RILEVATO che, per le eventuali attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, verranno adottati appositi coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti da soggetti che svolgono quel particolare servizio;

VISTI i coefficienti individuati per le diverse categorie di utenze domestiche, sia in relazione al K_a , sia in riferimento al K_b , riportati nell'allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto

VISTI i coefficienti individuati per le diverse categorie di utenze non domestiche, sia in relazione al K_c , sia in riferimento al K_d , riportati nell'allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che alle tariffe così determinate deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, nonché la maggiorazione di cui al comma 13, dell'articolo 14, che prevede un importo di € 0,30 al metro quadrato il cui gettito è riservato allo Stato;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta in precedenza, nella odierna seduta;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio d'Ambito (ATERSIR), in data 27 marzo 2013, così come integrato con i costi direttamente a carico del Comune, di Bellaria-Igea Marina;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione, già in precedenza richiamati, che riportano i coefficienti adottati ed evidenziano la quota fissa e la quota variabile delle diverse tariffe del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che si intendono applicare per il 2013 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione del responsabile dell'ufficio tributi;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARES;

VISTO il parere di regolarità del servizio competente in data 11/12/12 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in data 11/12/12 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, in data 14/12/2012 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.106 del 22.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il vigente piano esecutivo di gestione coi correlati obiettivi gestionali per il corrente anno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04.01.2013;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 18.06.2013;

VISTO il parere favorevole espresso in data 20.06.2013 dal Dirigente del Settore AFFARI GENERALI E SERVIZI ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole espresso in data 20.06.2013 dal Dirigente del Settore RISORSE, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge.

VISTO lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, atto allegato all'originale della presente deliberazione;

PROPONE

- 1) tutto quanto sopra esposto è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -TARES- (allegato B ed C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che l'elaborazione della prima rata di Luglio 2013 è da considerarsi quale acconto del tributo dovuto per l'anno 2013;
- 4) di dare atto che la seconda rata comprenderà il saldo/conguaglio del nuovo tributo di competenza dell'anno 2013 ed il bollettino postale o F24 per il pagamento della quota riservata allo Stato;
- 5) di dare atto che sul tributo de quo è applicato anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale,
- 6) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 7) di demandare a successivi atti l'adozione dei relativi provvedimenti consequenziali all'approvazione del presente regolamento,
- 8) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti,
- 9) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 10) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Relaziona sull'argomento il Sindaco ;

Dopodichè,

Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.
3. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furi

Lì, **26/06/2013**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26/06/2013 al 11/07/2013 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 22/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori